

Assicurazione viaggi

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2015

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto le consentiranno di avere dimestichezza con la sua documentazione contrattuale.

Per stabilire l'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno fede esclusivamente il suo contratto d'assicurazione e le Condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è sottomesso alla legge Svizzera, in particolare alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi, in complemento alle CC vigono le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

Su Internet ci trova digitando:
www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulla copertura assicurativa a sua disposizione. Si tratta di una ricapitolazione che potrà aiutarla ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni la troverà nelle CC. La copertura assicurativa da lei stabilita e i dati individuali, come p. es: la somma d'assicurazione convenuta, si trovano nel suo contratto d'assicurazione.

Possono essere scelte le seguenti prestazioni:

→ Spese di annullamento:

Se non può effettuare un viaggio o in caso di ritardo nella partenza – per esempio a causa di un incidente o del subentrare di una grave malattia – ci facciamo carico delle spese di annullamento o delle spese dovute al ritardo nella partenza, come pure delle spese per la parte del viaggio di cui non si è potuto godere.

→ Medi Service SOS:

Se è costretto ad interrompere un viaggio anzitempo, organizziamo e paghiamo per lei, tra l'altro, il trasporto in un ospedale in grado di fornire cure adeguate, l'assistenza ai figli minorenni partecipanti al viaggio, un viaggio di visita alla persona assicurata ricoverata all'ospedale da parte dei familiari e il viaggio di ritorno al domicilio. Inoltre le rimborsiamo le spese per le prestazioni di viaggio di cui non ha usufruito.

Le seguenti prestazioni complementari possono essere scelte solo in combinazione con almeno uno dei moduli di base summenzionati:

→ Card Protection Service:

Se, per esempio, perde le sue carte di credito o carte clienti, la Basilese blocca dietro sua richiesta le carte e paga le spese di sospensione e sostituzione. In caso di perdita del suo telefono mobile, ci occupiamo della sospensione della sua carta SIM.


→ Protezione giuridica:

Se, per esempio, nella sua veste di locatario di un appartamento di vacanza, di pedone o conducente di un veicolo, in seguito ad un incidente è costretto a confrontarsi con un litigio (entità di un diritto all'indennizzo, lite con un albergatore o con un locatore di case di vacanza o altri), le forniamo la nostra consulenza e gestiamo i casi giuridici assicurati in sua vece. Inoltre ci facciamo carico, tra l'altro, delle spese per l'assistenza legale e le perizie, delle spese giudiziarie e di procedura, delle indennità processuali riconosciute alla controparte e delle cauzioni penali, a titolo di anticipo.

→ **Servizio Auto SOS:**

Le prestiamo soccorso in caso di panne, incidente, furto ed eventi naturali tramite:

- > Soccorso stradale sul posto e traino del veicolo assicurato.
- > Organizzazione e pagamento del viaggio di rientro per tutti i passeggeri (compresi cani e gatti), se necessario, dei pernottamenti e del trasporto a domicilio del veicolo fuori uso.



3. Validità temporale e territoriale

La sua assicurazione vale in tutto il mondo per i sinistri che avvengono durante la durata del contratto. Per l'assicurazione complementare «Servizio Auto SOS» la copertura assicurativa è valida unicamente in Svizzera e nello Spazio economico europeo.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto assicurativo.

5. Durata della copertura assicurativa

L'assicurazione è conclusa per un periodo illimitato. Essa si può disdire per iscritto allo scadere della durata di validità minima menzionata nel contratto d'assicurazione, per la fine di ogni anno, previo rispetto di un termine di disdetta di 3 mesi.

6. Premio

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se disdice il contratto assicurativo entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro.

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio, una tassa amministrativa o una franchigia non vengono pagati in seguito ad una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto, delle franchigie e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Altre incombenze che deve rispettare

In caso di emergenza o sinistro, si rivolga immediatamente al Servizio clientela della Basilese, che può contattare da tutto il mondo al seguente numero: 00800 24 800 800, oppure al +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero.

L'annuncio del sinistro può essere effettuato anche su Internet (www.baloise.ch) oppure tramite e-mail (servizioclientela@baloise.ch).

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di riduzione del danno). Alla Basilese vanno fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Per dimostrare l'entità del danno lei è tenuto a fornire le prove necessarie (ricevute, pezzi giustificativi).

Per avviare le procedure di protezione giuridica, si deve assolutamente avvisare prima telefonicamente la Basilese, affinché si possano prendere subito le misure necessarie. La liquidazione dei sinistri è affidata all'Orion, Compagnia d'Assicurazione protezione giuridica, Centralbahnstrasse 11, 4002 Basilea.

Essa stabilisce la linea di condotta da tenere e conduce le trattative con la parte lesa, in qualità di rappresentante dell'assicurato.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura negare una prestazione.

9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono corrisposte per intero. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

In caso di eventi di protezione giuridica l'Orion Compagnia d'Assicurazione protezione giuridica rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni per colpa grave, fatta eccezione per i seguenti casi:

- il conducente è stato condannato in via definitiva per guida in stato di ebbrezza o per il rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue
- il conducente è stato condannato in via definitiva per abuso di sostanze stupefacenti.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'estinzione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi prima della fine di ogni anno	Scadenza contrattuale
	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese o dalla Orion, Compagnia d'Assicurazione protezione giuridica	Assicuratore: al più tardi, al momento del pagamento o della liquidazione del caso (assicurazione protezione giuridica) Contraente: 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento o della liquidazione del caso (assicurazione protezione giuridica)	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
Assicurato	Aumento di premio e di franchigia, p.es.: in seguito a modifiche tariffarie	Prima dell'entrata in vigore delle modifiche	Il giorno in cui entrano in vigore le modifiche
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'estinzione	Momento dell'estinzione
Trasferimento del domicilio permanente all'estero	Dopo il trasferimento del domicilio all'estero
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

11. Protezione dati

Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola per la concessione d'autorizzazione: In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, la quale autorizza la Basilese ad effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati della sua proposta d'assicurazione e della notifica dei sinistri. Se del caso, vengono chieste informazioni a terzi (p.es.: assicuratore precedente). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell'ambito di ottimizzazioni

del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di richiedere per iscritto alla Basilese di non essere proposto per tali scopi.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Gli intermediari possono ottenere le informazioni necessarie per l'assistenza e la consulenza, attingendo ai dati che la riguardano depositati presso di noi. Gli intermediari sono in particolare tenuti, per legge e per contratto, a rispettare il segreto d'ufficio e ad attenersi alle disposizioni della LPD. I broker indipendenti potranno accedere a questi dati, solo se vi sono stati autorizzati dal cliente.

Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, lei ha il diritto di richiedere informazioni presso la Basilese, per sapere se quest'ultima sta elaborando dati che la riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

12. Reclami

In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-mail: reclami@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Spese di annullamento

Modulo di base

Eventi, prestazioni e costi assicurati prima dell'inizio del viaggio

Gli eventi, le prestazioni e i costi assicurati sono qui di seguito elencati in modo esaustivo e si limitano esclusivamente al periodo che precede l'inizio del viaggio ovvero prima di abbandonare il domicilio

Con viaggio si intende qualsiasi soggiorno che una persona assicurata effettua al di fuori del proprio domicilio, eccezion fatta per gli spostamenti che avvengono nell'ambito di attività eseguite con regolarità o abitualmente

Tra le attività eseguite con regolarità o abitualmente si considerano tra l'altro l'andata e il ritorno tra il domicilio e il posto di lavoro e le attività legate alla vita quotidiana

SA10

Il diritto alle prestazioni presuppone l'esistenza di un contratto di viaggio valido e concluso con

- un'impresa di trasporti o di viaggi
- un locatore (incl. ristorazione e alberghi)
- un organizzatore di corsi o seminari (elenco esaustivo)
- organizzatori di eventi, come concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.

Costi assicurati

SA11

Se il viaggio non può essere intrapreso a causa di un evento assicurato, la Basilese copre

- le spese di annullamento dovute
- spese per corsi e seminari
- le spese per biglietti di spettacoli come ad es. concerti, rappresentazioni teatrali ecc. a partire da CHF 100 per biglietto; gli abbonamenti annui o stagionali vengono rimborsati solo se non possono essere utilizzati prima del primo utilizzo a causa di un evento assicurato e ove non sia possibile un rimborso o un utilizzo posticipato

oppure

SA12

Se il viaggio viene intrapreso con ritardo a causa di un evento assicurato, la Basilese copre

- le spese supplementari per il viaggio di andata e
- le spese per la parte del viaggio di cui non si è potuto godere

Eventi assicurati

Esiste un diritto alle prestazioni se

SA13

la persona assicurata è vittima di uno dei seguenti eventi

- malattia o lesione grave
- improvviso peggioramento di una malattia cronica, già attestata da un medico
- decesso
- disoccupazione, se questa al momento della prenotazione del viaggio non era nota

SA14

una persona molto vicina all'assicurato rimane vittima di uno degli eventi sopracitati, a condizione che si tratti di

- membri della famiglia, della persona convivente e dei relativi figli e genitori
- una persona con la quale è stato prenotato il viaggio in comune
- una persona la cui malattia, che ha causato l'annullamento, rende impossibile il viaggio

SA15

i beni collocati nel domicilio della persona assicurata sono gravemente danneggiati in seguito a furto, incendio, acqua o danni della natura (piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e più), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti)

SA16

in territorio svizzero o in nazioni confinanti, il ritardo o l'indisponibilità provati del mezzo di trasporto pubblico, per il tratto fino all'aeroporto o alla stazione, impediscono il regolare inizio del viaggio

SA17

il veicolo registrato sul documento di viaggio non può essere imbarcato a causa di un incidente o di un guasto verificatosi sul tratto che conduce al luogo di carico («treni auto accompagnate» o porto d'imbarco traghetti)

SA18

eventi catastrofici (G1) nel luogo di destinazione mettono a rischio la vita della persona assicurata e se le autorità (DFAE) sconsigliano la destinazione

SA19

scioperi o danni della natura (piene, inondazione, uragani (vento di 75 km/h e più), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti) rendono impossibile il viaggio

Limitazioni delle prestazioni

SA20

Le prestazioni della Basilese si limitano, per ogni evento, alla somma assicurata concordata e indicata nel contratto d'assicurazione

Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

SA21

le eventuali spese supplementari dovute a un ritardo della partenza

SA22

le spese di andata previste nel contratto di viaggio, se diventa necessario intraprendere il viaggio con ritardo

SA23

le spese insorte dall'annullamento del servizio concordato da parte dell'impresa di trasporti, agenzia viaggi, locatore o organizzatore di corsi, o per seminari e presentazioni a causa di un evento ai sensi di SA9 o SA10, se la società è obbligata per motivi legali ad assumersi il danno

SA24

le richieste in seguito agli eventi o alle affezioni, già insorti al momento di inizio del contratto o della prenotazione del viaggio, o in seguito a eventi e affezioni di cui la persona assicurata era già a conoscenza. Fa eccezione l'improvviso peggioramento di una malattia cronica, già certificata da un medico

SA25

la stipula di contratti di viaggio giuridicamente validi il cui termine per la notifica di un annullamento, per il quale è prevista una penale, è già in decorso al momento della stipula del contratto di assicurazione

SA26

i costi dovuti a ritardo o indisponibilità di un mezzo di trasporto privato per il trasferimento all'aeroporto o alla stazione

SA27

le spese relative a transazioni finanziarie, visti o vaccinazioni

SA28

le spese per prenotazioni effettuate sul posto

Medi Service SOS

Modulo di base

Eventi, prestazioni e costi assicurati durante il viaggio

I seguenti eventi, prestazioni e costi assicurati sono elencati in modo esaustivo e si limitano esclusivamente alla durata del viaggio

Con viaggio si intende qualsiasi soggiorno che una persona assicurata effettua al di fuori del proprio domicilio, eccezion fatta per gli spostamenti che avvengono nell'ambito di attività eseguite con regolarità o abitualmente

Tra le attività eseguite con regolarità o abitualmente si considerano tra l'altro l'andata e il ritorno tra il domicilio e il posto di lavoro e le attività legate alla vita quotidiana

Ulteriori prenotazioni effettuate durante il viaggio rientrano anch'esse nel Medi Service SOS

La chiamata della persona assicurata al numero 00800 24 800 800 della Basilese e l'organizzazione da parte di quest'ultima delle prestazioni sono requisiti essenziali per il versamento di un'indennità. Se dall'estero non fosse possibile chiamare il numero 00800 24 800 800, selezionare il numero +41 58 285 28 28

Eventi e prestazioni assicurate

MS10

Malattia grave, lesioni gravi, improvviso peggioramento di una malattia cronica, comprovati da un certificato medico

- trasporto all'ospedale più vicino in grado di fornire le cure adeguate
 - trasporto d'urgenza con assistenza medica in un ospedale nel luogo di domicilio (se necessario dal punto di vista medico)
 - viaggio di rientro (giustificato da referto medico)
 - assistenza ai figli minorenni partecipanti al viaggio
 - anticipazione fino a CHF 10 000 sui costi ospedalieri, da rimborsare alla Basilese entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale
 - viaggio per visita in ospedale se il ricovero dura più di 5 giorni oppure in caso di decesso di una persona assicurata (max. 2 persone vicine, treno: 1ª classe, aereo: Economy Class, spese di soggiorno: hotel di livello medio con colazione)
- Per evento CHF 4000/Europa, CHF 6000/mondo

MS11

Problemi di salute durante il viaggio

- Informazione sul nome di un medico o di un ospedale nelle vicinanze del luogo di soggiorno
- Primi pareri medici in collaborazione con medici terzi
- Traduzione di foglietti illustrativi di farmaci, prescrizioni mediche o perizie mediche
- Assunzione dei costi per l'invio di farmaci di importanza vitale (eccetto i costi per i farmaci stessi), se l'invio è autorizzato nell'ambito della legislazione internazionale sul trasferimento di farmaci

MS12

Decesso

- Rimpatrio della salma al luogo di residenza

MS13

In situazioni d'emergenza o in caso di scomparsa

- Spese per le operazioni di ricerca e di salvataggio per un importo massimo di CHF 20 000 per evento

MS14

Interruzione del viaggio di una persona assicurata a seguito di un evento assicurato a danno di una persona vicina (con persona vicina si intendono i membri della famiglia, la persona convivente, un partner registrato e i relativi figli e genitori, le persone con le quali è stato intrapreso il viaggio o le persone senza le quali il viaggio non è possibile)

- viaggio di ritorno di tutte le persone assicurate al luogo di domicilio o ritorno temporaneo (viaggio di andata e ritorno) di una persona assicurata

MS15

Accompagnamento a casa di minori, se la persona assicurata non può più prendersene cura a causa di un evento assicurato, o se detti minori, per lo stesso motivo sono costretti al rientro anticipato

- Assunzione delle spese di viaggio (treno: 1ª classe, aereo: Economy Class) e delle spese di soggiorno (hotel di livello medio con colazione) per la persona che è stata incaricata dell'accompagnamento dei minori fino a casa loro oppure per una persona incaricata dalla Basilese per il medesimo scopo

MS16

Annullamento del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio a causa di un guasto, un incidente o un difetto tecnico

- viaggio di ritorno al domicilio
 - spese aggiuntive per il viaggio
- Per evento 2000 CHF/Europa, 3000 CHF/mondo

MS17

Le autorità svizzere (DFAE) sconsigliano il proseguimento del viaggio a causa di eventi catastrofici (GI), sciopero o danni della natura (piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e più), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti)

- viaggio di ritorno al domicilio

MS18

Furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di trasporto), a causa del quale la prosecuzione del viaggio o il ritorno a casa in Svizzera sono temporaneamente impossibili se i nuovi documenti non possono essere rilasciati entro una scadenza utile

- Assunzione dei costi aggiuntivi (hotel, spese di trasporto sul luogo, costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno) sempre se è stata tempestivamente informata la polizia locale competente
- Per evento CHF 1000/Europa, CHF 3000/mondo

MS19

Perdita di una coincidenza tra due voli di linea quando la prima compagnia aerea ne è l'unica responsabile (ritardo o annullamento del volo)

- Assunzione dei costi aggiuntivi sostenuti per la prosecuzione del viaggio (hotel, nuova prenotazione aerea)
- Per evento CHF 2000/Europa, CHF 3000/mondo

MS20

Interruzione anticipata di noleggi, corsi o seminari a causa di un evento assicurato

- costi delle prestazioni di cui non si è usufruito (senza i costi per il ritorno né i costi supplementari per il ritorno)

MS21

Gravi danni ai beni della persona assicurata causati da furto, incendio, acqua o danni della natura (piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e più), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti)

- viaggio di ritorno di tutte le persone assicurate al luogo di domicilio o ritorno temporaneo (viaggio di andata e ritorno) di una persona assicurata

Costi assicurati**MS22**

Per le prestazioni di cui non si può godere, nel caso in cui il viaggio dovesse essere interrotto a causa di un evento assicurato

- assicurazione individuale max. CHF 20 000 per evento
- assicurazione familiare max. CHF 40 000 per evento

MS23

Spese impreviste in caso di sospensione o di interruzione del viaggio, di posticipazione del ritorno o del rimpatrio a seguito di un evento assicurato

- assicurazione individuale max. CHF 5000 per evento
- assicurazione familiare max. CHF 10 000 per evento

Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per**MS24**

le richieste in seguito a eventi o a affezioni, già insorti al momento dell'inizio del contratto o della prenotazione del viaggio, o in seguito a eventi o affezioni di cui la persona assicurata era già a conoscenza

MS25

le richieste di prestazioni in caso di sciopero o epidemia nonché attacchi/attentati terroristici, se l'organizzatore del viaggio modifica il programma o interrompe il viaggio

MS26

le richieste derivanti dall'indisponibilità del mezzo di trasporto, se si tratta di un veicolo privato utilizzato, durante il viaggio, dalla persona assicurata in qualità di passeggero o conducente

MS27

le spese dovute all'interruzione di un viaggio intrapreso malgrado le raccomandazioni contrarie delle autorità svizzere (DFAE)

MS28

spese per la perdita di una coincidenza aerea quando la persona assicurata è responsabile del ritardo o se la prima compagnia aerea è obbligata per motivi legali a farsi carico del danno

MS29

le spese causate da ritardi o dalla modifica del tragitto del mezzo di trasporto prenotato

MS30

le spese per prestazioni non approvate dal Servizio clientela della Basilese a causa di una chiamata d'emergenza

MS31

le spese per trattamenti ambulatoriali e ospedalieri

MS32

le spese per il viaggio di ritorno, previste nel contratto di viaggio, in caso di interruzione del viaggio (MS9)

Card Protection Service

Modulo complementare

Eventi, prestazioni e costi assicurati

Eventi, prestazioni e costi assicurati sono qui di seguito elencati in modo esaustivo

Il diritto a queste prestazioni può essere rivendicato solo se una persona assicurata chiama il numero 00800 24 800 800. Se dall'estero non fosse possibile chiamare il numero 00800 24 800 800, selezionare il numero +41 58 285 28 28

Eventi e prestazioni assicurati

CPS10

Registrazione e gestione fiduciaria di documenti segnalati dalle persone assicurate come

- carte bancarie, postcards, carte di credito e carte clienti emesse nell'UE e negli stati EFTA, come anche negli stati Andorra, San Marino, Monaco ed in Turchia
- numeri di passaporti e carte d'identità
- numeri telefonici di portatili di operatori svizzeri

CPS11

Aggiornamento annuale dei dati registrati

CPS12

In caso di furto, perdita e smarrimento la Basilese, fornisce, su diretta della persona assicurata, le seguenti prestazioni:

- trasmissione di avvisi di perdita per la sospensione di
 - > carte bancarie, postcards, carte di credito e carte clienti
 - > carte SIM di telefoni mobili
 agli istituti che ci sono stati annunciati
- organizzazione e messa a disposizione di un anticipo rimborsabile fino a CHF 2000 se, tramite la vostra banca o posta, non viene trovata una soluzione entro 24 ore
- sostegno per la sostituzione di passaporti e carte d'identità

CPS13

Assunzione dei costi per

- la sospensione delle carte bancarie, postcards, carte di credito e carte clienti che ci sono state annunciate
- la sostituzione delle carte
- la sostituzione del nuovo passaporto e/o della nuova carta d'identità in caso di furto

CPS14

I presupposti per questa prestazione sono

- l'annuncio per la registrazione e l'attualizzazione dei dati necessari e specifici di ogni persona assicurata
- in caso di sostituzione di un nuovo passaporto e/o di una nuova carta d'identità una denuncia deve essere fatta presso la polizia e un rapporto deve essere presentato

Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per**CPS15**

Danni patrimoniali in seguito alla perdita di carte bancarie, postcards, carte di credito e carte clienti o telefoni portatili

CPS16

Spese di sostituzione del telefono portatile e delle carte SIM

CPS17

Danni conseguenti a delle false dichiarazioni o ad informazioni incomplete concernenti le carte bancarie, postcards, carte di credito, carte clienti, passaporti, carte d'identità o numero del telefono portatile

Protezione giuridica per viaggi

Modulo complementare

Eventi, prestazioni e costi assicurati

Eventi, prestazioni e costi assicurati sono di seguito elencati in modo esaustivo

Prestazioni assicurate

È assicurata la tutela degli interessi dell'assicurato nei seguenti settori giuridici

PGV10**Risarcimento danni**

Risarcimento in caso di richieste extracontrattuali in seguito a

- incidente in qualità di conducente di un veicolo a motore
- incidente in qualità di passeggero di un veicolo privato o pubblico, usato per gli spostamenti su terra, acqua o in aria
- incidente in qualità di pedone, ciclista, motociclista o durante la pratica di uno sport
- vie di fatto, rapina o furto

PGV11**Diritto delle assicurazioni**

Litigi con istituti assicurativi privati o istituti assicurativi pubblici svizzeri o del Liechtenstein, in relazione a un evento citato all' art. PGV10

PGV12**Diritto penale**

Procedure penali o amministrative in relazione a un incidente stradale o alla presunta o comprovata inosservanza delle regole della circolazione stradale

PGV13**Diritto amministrativo**

Litigi relativi al permesso di circolazione, alla patente di guida o alla tassazione di un veicolo assicurato

PGV14**Diritto contrattuale**

Litigi per pretese derivanti da contratti stipulati con terzi e relativi a

- noleggio di un veicolo
- contratto di viaggio o di trasporto
- riparazione del veicolo di una persona assicurata
- alloggio
- noleggio di un alloggio di vacanze per una durata limitata

Costi assicurati**PGV15**

Assunzione delle spese per

- l'assistenza legale e le perizie
- le spese giudiziarie e di procedura
- le indennità processuali riconosciute alla controparte
- l'incasso delle indennità spettanti all'assicurato
- a titolo di anticipo, le cauzioni penali
- la consulenza e la gestione dei casi sono assicurati da Orion
Compagnia d'Assicurazione protezione giuridica
Centralbahnstrasse 11
4002 Basilea

PGV16

Assunzione delle spese fino a

- un importo massimo di CHF 250 000 (anticipo su cauzioni penali: max CHF 100 000) per evento in Europa
 - un importo massimo di CHF 50 000 per evento nel resto del mondo
- La copertura estesa per l'Europa vale per i casi giuridici soggetti al diritto svizzero o al diritto di uno stato dello Spazio economico europeo e per i quali è competente un tribunale presente in uno di questi stati

Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

La tutela degli interessi giuridici non è assicurata nei casi seguenti

PGV17

Difesa contro le richieste di risarcimento di danni da parte di terzi che emergono da rapporti extracontrattuali

PGV18

Litigi tra persone assicurate dal presente contratto

PGV19

Litigi derivanti da danni causati durante l'uso di un veicolo da parte di un conducente senza patente di guida prescritta dalla legge. Lo stesso vale per la guida a scopo di apprendimento, senza la presenza obbligatoria a norma di legge di un accompagnatore, nonché per la guida senza targhe o con targhe non valide

PGV20

Litigi derivanti da danni dovuti alla partecipazione a corse automobilistiche, rallies o gare simili, nonché durante i relativi allenamenti

PGV21

Litigi derivanti dal trasporto di persone o di merci a titolo professionale

PGV22

Litigi tra un assicurato e l'Orion, i suoi collaboratori, organi o i suoi rappresentanti

PGV23

Litigi relativi a diritti ceduti all'assicurato o che l'assicurato ha ceduto ad altri

PGV24

Pagamento di multe o altre richieste pecuniarie a carattere penale

PGV25

Spese che spettano a terzi (eccezione fatta per altri assicuratori di protezione giuridica)

PGV26

Danni conseguenti ad eventi o litigi che, alla conclusione dell'assicurazione o al momento della conclusione del contratto per il viaggio o le vacanze, erano già conosciuti o la cui conoscenza era prevedibile per la persona assicurata

PGV27

Tutti gli altri casi non elencati da PGV10 a PGV16

Servizio Auto SOS

Modulo complementare

Eventi, prestazioni e costi assicurati

Eventi, prestazioni e costi assicurati sono elencati qui di seguito in modo esaustivo

Il diritto a queste prestazioni può essere rivendicato solo se il contraente chiama il numero 00800 24 800 800. Se dall'estero non fosse possibile chiamare il numero 00800 24 800 800, selezionare il numero +41 58 285 28 28

Eventi e prestazioni assicurati

In caso di furto, panne, incidente del veicolo o a seguito di eventi naturali (caduta sassi, frane, valanghe, smottamento e caduta di masse nevose, tempeste [vento a 75 km/h e oltre], grandine, acqua alta, inondazioni) vengono fornite le seguenti prestazioni (rientra nella validità territoriale svizzera l'area che si estende fino a 50 km dal confine elvetico)

SAS10

Soccorso stradale sul posto e traino nell'officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni necessarie (estero: prestazione limitata a CHF 500). Se il soccorso stradale semplice viene organizzato personalmente, la Basilese pagherà i costi fino a CHF 300

SAS11

Viaggio di rientro della persona assicurata e di tutti i passeggeri del suo veicolo (compresi cani e gatti) con mezzi di trasporto pubblici al domicilio della persona assicurata, se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso (in Svizzera) o, in base a una perizia, entro 5 giorni (all'estero). Se il viaggio di ritorno si effettua con un taxi o un'auto a noleggio per mancanza di mezzi di trasporto pubblici, viene rimborsato un massimo di CHF 300

SAS12

Pernottamento per un massimo di CHF 120 per passeggero e per un massimo di CHF 1200, se il viaggio di ritorno non può essere effettuato il giorno stesso (in Svizzera) e la riparazione non può essere eseguita entro 5 giorni (all'estero)

SAS13

Trasporto del veicolo fuori uso fino al domicilio della persona assicurata, se non può essere riparato entro 24 ore (in Svizzera) o, in base a una perizia, entro 5 giorni (all'estero). È inoltre assicurato il rimpatrio del veicolo ritrovato dopo un furto. Se il trasporto viene effettuato dall'assicurato, vengono sostenute le spese di viaggio equivalenti a quelle del viaggio di ritorno

SAS14

Rottamazione e spese doganali. Se le spese del viaggio di ritorno superano il valore attuale del veicolo assicurato, la Basilese si occupa delle formalità necessarie per la rottamazione e paga le relative spese doganali. Fa fede il valore venale dopo l'evento assicurato

SAS15

Rimpatrio con autista: in caso di malattia, incidente o decesso del conducente, se nessun altro passeggero è in grado di guidare il veicolo

SAS16

Rimpatrio del rimorchio o della roulotte, in caso di furto o indisponibilità del veicolo trainante

SAS17

Veicolo a noleggio della medesima categoria per un massimo di 8 giorni per il proseguimento del viaggio (al posto delle spese per il viaggio di ritorno) in caso di eventi all'estero, se in base alla perizia il veicolo non può essere riparato entro 5 giorni. Le prestazioni sono limitate a CHF 150 al giorno e per un massimo di CHF 1200

Veicoli assicurati

SAS18

Autovetture, furgoni, camper, roulotte, rimorchi, motociclette e motoscooter, il cui detentore, registrato presso l'ufficio della circolazione risulta essere la persona assicurata (G12), nonché biciclette di proprietà della persona assicurata

Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

SAS19

Veicoli con targhe straniere (ad eccezione del Principato del Liechtenstein), nonché veicoli a uso commerciale

SAS20

Danni causati durante l'uso di un veicolo a opera di un conducente senza la patente di guida prescritta dalla legge. Lo stesso vale per la guida a scopo di apprendimento, senza la presenza, obbligatoria a norma di legge, di un accompagnatore nonché per la guida senza targhe o con targhe non valide

SAS21

Partecipazione a corse automobilistiche, rallyes o gare simili nonché durante i relativi allenamenti

SAS22

Spese per le riparazioni e i pezzi di ricambio

SAS23

Spese per il recupero del veicolo

SAS24

Trasporto di persone soggetto ad autorizzazione e a titolo professionale

SAS25

Trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera in materia di circolazione stradale

SAS26

Attività di noleggio ad autisti professionisti (autonoleggio)

SAS27

Soccorso stradale e traino di biciclette

Generalità

Persone assicurate

G10

Assicurazione individuale

Il contraente indicato nel contratto assicurativo

G11

Assicurazione familiare

Il contraente indicato nel contratto assicurativo, il coniuge o il convivente, i figli o i bambini in affidamento finché vivono in comunione domestica con il contraente

G12

Servizio Auto SOS

Conducente e passeggeri del veicolo assicurato

Validità territoriale (luogo in cui è avvenuto il sinistro)

G13

Spese di annullamento, Medi Service SOS, Card Protection Service, Protezione giuridica per i viaggi

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo

G14

Servizio Auto SOS

La copertura assicurativa è valida in Svizzera e nello Spazio economico europeo

Validità temporale

G15

L'obbligo della prestazione ha inizio con l'adempimento del contratto assicurativo mediante il pagamento del premio, tranne se

→ è stato dato avviso di copertura per un periodo precedente

→ il contratto assicurativo è stato consegnato

→ l'inizio del contratto assicurativo è stato fissato a una data posteriore

G16

Se il contraente richiede un'estensione assicurativa ad altri moduli, il paragrafo sopra riportato viene applicato a questi ultimi per analogia

G17

Al termine della durata contrattuale di un anno, il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno in assenza di disdetta scritta di una delle parti, inviata con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del contratto

G18

L'assicurazione decade se il contraente trasferisce il suo domicilio principale all'estero. Fa fede la data della presa di domicilio

G19

Protezione giuridica per viaggi

L'assicurazione vale per i sinistri che si verificano durante il periodo di validità contrattuale. È considerato momento di inizio del sinistro il momento in cui un assicuratore o un terzo viola o si ritiene abbia violato per la prima volta un obbligo giuridico la cui violazione causa la tutela assicurata degli interessi

Premi

G20

Se la Basilese cambia la tariffa, può pretendere un adeguamento del contratto. Essa annuncia le modifiche al contraente, in forma scritta, al più tardi, 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse

A tal proposito, il contraente ha il diritto di disdire l'intero contratto o il modulo interessato per la data in cui entrerebbe in vigore la modifica contrattuale. La disdetta è valida se arriva presso la Basilese, al più tardi, il giorno prima dell'entrata in vigore dell'adeguamento del premio

Spese

G21

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch

G22

Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine di diffida

Non è accordata alcuna protezione d'assicurazione per

Eventi catastrofici

G23

Non è data copertura assicurativa per danni causati da

→ eventi bellici

→ violazioni della neutralità

→ rivoluzioni

→ ribellioni

→ insurrezioni

→ disordini interni (ad eccezione della rottura di vetri): atti di violenza contro persone o cose in occasione di raduni, sommosse o tumulti

→ epidemie

→ terremoti

→ eruzioni vulcaniche

→ variazioni della struttura del nucleo atomico

→ acque provenienti da laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali, a prescindere dalla causa

Restano riservate le prestazioni dei moduli base Spese di annullamento (art. SA18, art. SA19) e Medi Service SOS (art. MS15). Se una persona assicurata viene sorpresa all'estero da uno di questi eventi,

viene garantita la copertura per i sinistri che si verificano e vengono segnalati nei 14 giorni dalla prima comparsa dell'evento in causa

G24

Danni causati direttamente dalla persona assicurata per abuso di alcool, droghe o farmaci. Restano riservate le prestazioni del modulo Protezione giuridica per viaggi

G25

Danni derivanti dalla perpetrazione di un crimine o delitto intenzionale o dal tentativo di tali atti. Restano riservate le prestazioni del modulo Protezione giuridica per viaggi

G26

Persone con domicilio principale all'estero

Controversie

G27

In caso di controversie derivanti dal contratto assicurativo è possibile ricorrere alle vie legali:

Moduli di protezione giuridica

→ contro l'Orion Compagnia d'Assicurazione protezione giuridica presso la sua sede o il domicilio del contraente in Svizzera o nel Liechtenstein

Altri moduli

→ contro la Basilese presso il domicilio del contraente, in Svizzera o nel Liechtenstein, presso la sede della Basilese oppure – se in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein – nel luogo delle cose assicurate

In caso di sinistro

Chiamata d'emergenza in caso di sinistro

S10

Il diritto alle prestazioni previste dai moduli Medi Service SOS, Card Protection Service e Servizio Auto SOS presuppone che il contraente telefoni immediatamente al numero 00800 24 800 800. Se dall'estero non fosse possibile chiamare il numero 00800 24 800 800, selezionare il numero +41 58 285 28 28

Accertamento/liquidazione dei sinistri

Medi Service SOS

S11

A seguito di una chiamata d'emergenza, la Basilese predispone tutte le misure necessarie, in particolare mette in contatto i medici di pronto soccorso della Basilese con il medico che opera sul posto e, se opportuno, viene contattato anche il medico di famiglia della persona assicurata per avviare gli interventi medici adeguati. La valutazione della natura e gravità dell'affezione spetta esclusivamente ai medici della Basilese. Sempre di competenza di questi ultimi sono le decisioni in merito all'attuazione degli interventi di soccorso menzionati al punto MS10

S12

L'assicurato è tenuto a presentare al Servizio clientela della Basilese i documenti necessari per determinare le prestazioni da erogare, ed è altresì tenuto a esentare dal segreto professionale i medici che lo hanno curato o esaminato

S13

Spese di annullamento

La persona assicurata deve conferire procura alla Basilese per l'attuazione dei necessari chiarimenti. All'occorrenza sono da presentarsi alla Basilese i seguenti documenti:

- conferma della prenotazione
- certificato medico con diagnosi
- certificati ufficiali
- ricevute/fatture originali relative ai costi assicurati
- titoli di trasporto originali
- lettera di disdetta

Protezione giuridica per viaggi

S14

La liquidazione dei sinistri viene effettuata dall'

Orion

Compagnia d'Assicurazione protezione giuridica

Centralbahnstrasse 11

4002 Basilea

S15

L'Orion

→ stabilisce la linea di condotta da tenere (decisione riguardo alla consultazione di un avvocato, azione processuale, ecc.)

→ conduce le trattative

→ ed è autorizzata a rappresentare l'assicurato

S16

Se l'Orion rifiuta di intraprendere una misura di protezione giuridica perché la considera priva di probabilità di successo, essa dovrà motivare senza indugio e per iscritto la soluzione che propone e informare l'assicurato riguardo alla possibilità di ricorrere a una procedura arbitrale

Procedura arbitrale

S17

Divergenze d'opinione

In caso di opinioni discordanti riguardo all'utilità di un provvedimento di protezione giuridica, l'assicurato può richiedere l'intervento di un giudice arbitrale designato di comune accordo dall'assicurato e dall'Orion. Per questa procedura sono applicabili le disposizioni del Concordato sull'arbitrato

S18

Prima, durante o dopo la procedura arbitrale l'assicurato può intraprendere, a suo rischio, tutti i provvedimenti che giudica opportuni. Se così facendo dovesse ottenere un risultato sostanzialmente più favorevole della soluzione preconizzata dall'Orion o della sentenza arbitrale ottenuta, l'Orion risarcirà alla persona assicurata, nell'ambito delle prestazioni garantite dalle presenti condizioni, tutte le spese della procedura come se l'avesse approvata

S19

Scelta dell'avvocato

Se è necessaria la consultazione di un avvocato, quest'ultimo può essere scelto liberamente dall'assicurato. Se l'Orion non condivide la scelta effettuata, l'assicurato ha il diritto di proporre tre avvocati di diversi studi legali domiciliati nel circondario giudiziario competente, tra cui l'Orion sceglierà la persona da incaricare. La ricsuzione di un avvocato non deve essere motivata

S20

Indennità giudiziarie e altre spese ripetibili

Le indennità riconosciute all'assicurato spettano all'Orion

S21

Concordati extragiudiziali e giudiziali

Concordati, da cui possono risultare obblighi per l'Orion, possono essere conclusi solo con il consenso di quest'ultima

S22

Colpa grave

L'Orion rinuncia espressamente al suo diritto di ridurre le prestazioni nel caso in cui l'assicurato abbia causato il sinistro commettendo una colpa grave. La compagnia si riserva tuttavia questo diritto in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, per rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue o per abuso di sostanze stupefacenti

Disdetta in caso di sinistro

S23

Termine di disdetta

Dopo ogni caso di sinistro per il quale la Basilese ha fornito prestazioni è possibile disdire il contratto

- da parte del contraente, entro e non oltre 14 giorni dalla data in cui ha preso conoscenza della liquidazione del sinistro o del pagamento,
- da parte della Basilese, entro e non oltre la data di liquidazione del sinistro o del pagamento

Estinzione della copertura assicurativa

S24

Se è il contraente a chiedere la disdetta, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte della Basilese

S25

Se la Basilese chiede la disdetta, la copertura assicurativa cessa 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicurato

Basilese Assicurazione SA

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800

servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch